



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Provincia di Verona

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – CAP 37041
C.F. – P.IVA 00264700238
Tel. 0456608011- Fax. 0457000956
UFFICIO SEGRETERIA TEL. 045 66 08 031/32/33
E-mail: albaredo@libero.it

REGOLAMENTO “CONSULTA DEI GIOVANI”

Allegati: Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.05

Esecutiva il 18.12.05

Regolamento depositato presso l'Ufficio Segreteria Comunale per 10 giorni consecutivi dal

19.12.05

Regolamento esecutivo il 30.12.05

05 GEN. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

Saltarin dott. Piergiorgio

Saltarin Piergiorgio



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA "CONSULTA DEI GIOVANI" DI
ALBAREDO D'ADIGE**

ART. 1)

È costituita la "Consulta dei Giovani" di Albaredo d'Adige.

La Consulta, aperta ai giovani di varia estrazione culturale, sociale, politica e religiosa non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione ed opinione politica.

In nessun caso la Consulta dei Giovani potrà ritenersi vincolata da direttive o indirizzi politici.

Essa è una struttura comunale di natura consultiva per la promozione d'idonee iniziative a favore dei giovani abitanti nel territorio.

ART. 2)

La sede è fissata, a discrezione dell'assemblea, presso locali di proprietà del Comune di Albaredo d'Adige.

ART. 3)

La Consulta ha durata massima di tre anni e comunque non decade alla scadenza del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4)

La Consulta dei Giovani ha lo scopo di promuovere interventi, iniziative, idee e proposte finalizzate ad affrontare e risolvere le necessità del mondo giovanile ed a rimuovere tutte le possibili cause di disagio attraverso progetti di carattere soprattutto preventivo.

Ispira la sua azione ai valori della partecipazione e della solidarietà perseguendo la realizzazione di un sistema d'informazione e di associazionismo fra i giovani nelle più svariate forme d'impegno civile, culturale, sportivo, ricreativo.

ART. 5)

La Consulta dei Giovani fornisce indicazioni utili a:

- Analizzare e approfondire le tematiche relative alle condizioni giovanili
- Promuovere un sistema coordinato di informazioni tra i giovani
- Promuovere interventi di inserimento e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla realtà sociale del territorio
- Promuovere con l'Amministrazione Comunale l'attivazione e l'organizzazione di servizi culturali, sportivi, formativi e ricreativi sul territorio ritenuti utili e importanti per la soddisfazione dei bisogni materiali, civili e morali dei giovani
- Prevenire percorsi di devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione sociale
- Sviluppare iniziative di scambi socio-culturali
- Favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.

ART. 6)

Per raggiungere tali obiettivi la Consulta:

- Si avvale della collaborazione delle Associazioni operanti nel territorio
- Valorizza la disponibilità di persone e strutture e mette in atto tutte quelle iniziative necessarie a promuovere il dialogo e la vita di relazione
- Intende collaborare con chiunque, persona fisica o giuridica, con scopi simili alle finalità perseguite dalla consulta stessa
- Ogni anno la Consulta elabora una relazione riassuntiva delle attività svolte e formula un programma di proposte/interventi per l'anno successivo da presentare all'Amministrazione Comunale
- Deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

ART. 7)

La Consulta Giovanile rappresenta tutti i Giovani del Comune di Albaredo d'Adige:

- Un massimo di 15 membri, di età compresa fra un minimo di 16 anni ed un massimo di 30 anni, presenti nella comunità del capoluogo e delle frazioni
- Sindaco o suo delegato Assessore/Consigliere
- Rappresentanti delle associazioni giovanili eventualmente presenti nel territorio comunale.

ART. 8)

Sono organi della Consulta

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente.

ART. 9)

L'Assemblea è composta da massimo 15 membri nominati dal Sindaco sulla base della disponibilità dichiarata per iscritto, a seguito di apposito avviso pubblico.

Nel caso in cui vi sia la disponibilità di un numero maggiore di candidati il Sindaco convocherà specifica riunione tra gli stessi nella quale verranno poste ai voti le candidature ed individuati i nominativi che faranno parte dell'assemblea.

ART. 10)

Il Presidente è eletto dall'assemblea con votazione pubblica.

ART. 11)

Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i membri della Consulta.

ART. 12)

L'Assemblea:

- Approva il programma di massima, da proporre all'Amministrazione Comunale, degli interventi, iniziative e proposte a favore della popolazione giovanile
- Può cooperare in tutte le iniziative comunali che riguardano i giovani proposte dall'Amministrazione Comunale o Enti, Parrocchie, Associazioni ecc.

- Organizza e coordina forme di libero associazionismo e volontariato a favore della popolazione giovanile.

ART. 13)

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, per richiesta al Presidente, da almeno quattro dei membri dell'assemblea con un preavviso di almeno 3 giorni.

Il numero per la validità delle sedute è la presenza di almeno 1/3 dei membri effettivi.

Le delibere sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14)

Il Presidente

- Convoca l'assemblea
- Rappresenta la Consulta di fronte a terzi
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 15)

Il Segretario

- Redige i verbali
- Si occupa di contattare i membri della Consulta.

ART. 16)

Tutti i componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.

ART. 17)

Ogni membro può recedere in qualsiasi momento dalla Consulta mediante comunicazione scritta al Presidente.